

I Jolly in pillole

*Si configura il reato di abbandono di animali (art. 727 c.p.)
nella condotta di colui che abbandona cuccioli di cane vicino
ad un canile*

*Corte di Cassazione penale, sez. III, 29 dicembre 2022, n.
49471*



<https://www.youtube.com/anzanisimona>

a cura di Simona Anzani



Fatto

Con sentenza in data 11.11. 2021 il Tribunale di Foggia ha condannato Federico Giuseppe Tozzi alla **pena di C 650,00 di ammenda ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 727 cod. pen. per aver abbandonato sei cuccioli di cane, di razza meticci, davanti ad un canile.**

Avverso il suddetto provvedimento **l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, atto di appello innanzi alla Corte di appello di Bari, debitamente riconvertito, in ragione dell'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda ex art. 593, 3 comma cod. proc. pen., in ricorso per cassazione.**

Con il primo motivo contesta, **in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 727 cod. pen., la configurabilità dell'elemento materiale del reato rilevando in primo luogo come la condotta di lasciare dei cani davanti ad un canile, ovvero sia presso un luogo istituzionalmente deputato a prendersi cura di tal genere di animali, fosse del tutto inidonea a configurare l'abbandono integrante la fattispecie criminosa contestata, da ricondursi alla trascuratezza o al disinteresse verso l'animale perché lasciato sprovvisto delle cure e della custodia necessarie alla sua sopravvivenza, ed in seconda battuta, come nessuna prova fosse emersa in ordine alla proprietà dei cani in capo all'imputato, che li aveva soltanto trovati sul ciglio della strada a qualche chilometro dal centro abitato.**

Con il secondo motivo contesta, **in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 727 cod. pen., la sussistenza dell'elemento soggettivo**, rilevando come, **quand'anche si volesse aderire alla tesi, rimasta indimostrata, che il Tozzi fosse proprietario dei cuccioli, la consegna degli stessi al canile fosse del tutto antitetica al disinteresse o alla trascuratezza in cui si declina il concetto di abbandono**, rivelando al contrario un sentimento di pietas e una volontà di tutela verso dei cuccioli randagi trovati lungo la pubblica via in pericolo di morte.

Con il terzo motivo **lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, in presenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 131 bis cod. pen. trattandosi di reato la cui pena edittale è inferiore alla soglia prevista, di condotta scevra da connotazioni di abitualità e non ricorrendo le aggravanti dei futili motivi o della crudeltà.**

Art. 727 codice penale

Abbandono di animali

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Cos'è l'ammenda

L'ammenda è la pena pecuniaria prevista per i reati contravvenzionali, esclusivamente, alternativamente o congiuntamente all'arresto che è invece la pena detentiva prevista per i reati contravvenzionali.

Tutela degli animali in Costituzione

Articolo 9 Costituzione

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34].

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

I primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente attenendo entrambi alla configurabilità del reato in contestazione, non possono ritenersi ammissibili alla luce della manifesta infondatezza delle dispiagate doglianze e al contempo della loro genericità nei termini qui di seguito illustrati. Risulta in primo luogo in stridente contrasto con la corrente interpretazione giurisprudenziale la allegazione secondo la quale la condotta ascritta all'imputato, consistita nell'aver lasciato dei cuccioli davanti ad un canile, non integri l'abbandono previsto dal primo comma dell'art. 727 cod. pen.. Ed invero, indipendentemente dal luogo in cui avviene, la condotta dell'abbandono, avuto riguardo al bene giuridico tutelato dalla norma costituito dalla salvaguardia del sentimento di comune pietà e di educazione civile nei confronti degli animali nel rispetto delle leggi biologiche, fisiche e psichiche di cui ognuno di essi nella sua specificità è portatore, si sostanzia nel distacco volontario dell'animale domestico che, essendo, nel caso del cane, per la sua stessa natura capace di affezione all'uomo e al contempo bisognoso di accudimento specie se in tenera età, viene improvvisamente a trovarsi in condizioni che ne mettono a repentaglio la sua stessa possibilità di sopravvivenza. Condizione questa che si verifica anche quando l'abbandono degli animali avvenga davanti ad un canile il cui addetto ne abbia rifiutato l'accettazione, posto che tale rifiuto, a meno di non integrare un illecito in difetto delle condizioni legittimanti la mancata presa in consegna, non assicura in alcun modo a colui che disfa dell'animale che la struttura se ne possa prendere cura in sua vece. Deve perciò ritenersi al contempo integrato l'elemento soggettivo, costituito dalla libera e cosciente volontarietà della condotta di abbandono, rivelatore dell'indifferenza nei confronti degli animali da parte del soggetto con il quale convivono.

Quanto all'appartenenza dei cuccioli all'imputato ovvero alla loro condizione di randagi, la difesa assume il travisamento della prova con riferimento alla deposizione del teste Martino, censurandone le plurime contraddizioni tra quanto esposto nella denuncia e quanto riferito in dibattimento, nonché all'interno della stessa testimonianza dove si intercalerebbero frasi contrastanti in ordine alle risposte fornitegli dal prevenuto nei due giorni in cui si era presentato al canile.

Orbene, il requisito della specificità dei motivi, al quale è condizionata l'ammissibilità del ricorso in sede di legittimità, comporta non solo l'onere di dedurre le censure che l'imputato intende muovere su punti circoscritti della decisione, ma altresì, allorquando sia dedotto il vizio di manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione rispetto ad atti specificamente indicati, quello di curarne l'integrale trascrizione o allegazione al fascicolo trasmesso alla Corte di cassazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, anche provvedendo a produrli in copia nel giudizio.

Tale onere non può ritenersi soddisfatto con l'estrapolazione dal complessivo contenuto degli atti processuali di singole frasi, che, prive del contesto di riferimento.

Il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti deve:

- a) **identificare l'atto processuale cui fa riferimento;**
- b) **individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio** che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
- c) **dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato**, nonchè della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
- d) **indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione**, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato

Il medesimo rilievo vale altresì per il provvedimento di archiviazione che la difesa assume essere stato adottato in relazione al procedimento aperto per effetto della querela sporta dall'imputato nei confronti di un soggetto che lo aveva ripreso nell'atto di lasciare i cuccioli davanti al canile diffondendo il relativo filmato sulla rete.

Il ricorso deve ritenersi, invece, meritevole di accoglimento con riferimento al terzo motivo.

Risulta invero dal verbale di udienza che la difesa al momento della precisazione delle conclusioni abbia formulato espressa richiesta di applicazione dell'art. 131 cod. pen., senza che tuttavia il Tribunale, che pure ha optato per la pena pecuniaria applicandola in corrispondenza del minimo edittale, abbia fornito alcuna risposta sul punto.

Dispositivo

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. con rinvio al Tribunale di Foggia. Dichiarà inammissibile il ricorso nel resto

<https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpn&id=./20221229/snpn@s30@a2022@n49471@tS.clean.pdf>

Conclusione



“Fissa il tuo cane negli occhi e tenta ancora di affermare che gli animali non hanno un’anima.”

VICTOR HUGO

“Grazie per averci seguito...
Mi trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>
<https://www.youtube.com/anzanisimona>
<https://www.youtube.com/user/omniavis>

Simona Anzani

